



COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO

Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DATA 25-03-2017

N.5

Oggetto:

TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI - BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 10:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti i seguenti Consiglieri:

GENTILI ANDREA	P	ROMAGNOLI CLAUDIA	P
SPINELLI MAURO	P	SCOPETTA SIMONA	P
RE CLAUDIA	P	CASTRICINI PARIDE	P
CHIACCHIERA LORENZO	P	SALVATORI ANDREA	P
POLIMANTI LORENZO	P	TORTOLINI ROMINA	A
LUCIANI PAOLO	P	SGARIGLIA ANNA	P
VAGNI ANISE	P		

Presenti n. 12

Assenti n. 1.

Assume la presidenza il Presidente GENTILI ANDREA.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE SIMONELLI LUIGI

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

PAOLO LUCIANI
CLAUDIA ROMAGNOLI
ANDREA SALVATORI

invita il Consiglio alla discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della seguente proposta deliberativa:

“ Il Sindaco, Andrea Gentili, di concerto con l'Assessore al Bilancio, dott. Mauro Spinelli, formula al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n.147/2013;

ATTESO che l'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, dispone:

- al comma 676, che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e l'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. num. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 677, della L. 27.12.2013, n. 147, in base al quale, tra l'altro il Comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo secondo cui la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, con il limite aumentabile di un ulteriore 0,8 per mille *“a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili”*;

RISCONTRATO che il comma 679 della L. num. 190 del 23 dicembre 2014, ha esteso al 2015 le limitazioni disciplinate dal richiamato comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013;

PRESO ATTO dell'art. dell'art. 1 della Legge num. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016), che al comma 28 dispone: *“limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio*

comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

VISTO l'art. 1, comma 169, della medesima Legge n.296/2006 con il quale è stato previsto che "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

ATTESO che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, al comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

TENUTO CONTO di quanto contenuto dall'art. 1 della Legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) che al comma 26 dispone: "*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve,, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*";

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

CONSIDERATO che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere improntata anche alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente, soprattutto con riferimento alla necessità di mantenimento dei servizi generali ed essenziali per la collettività;

RAVVISATA, al riguardo, la necessità di provvedere alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicarsi ai fini della TASI per l'anno 2017, tenuto conto sia dell'azzeramento del trasferimento statale previsto in conseguenza della esenzione dall'IMU delle abitazioni principali, sia

degli effetti dei nuovi e consistenti tagli delle risorse erariali contenuti in diversi provvedimenti normativi (art. 16 D.L. 95/2012; co. 730 e co. 203 Legge 147/2013; art. 9 D.L. 16/2014; art. 8, co. 4 D.L. 66/2014, legge n.190/2014, ecc.);

PRESO ATTO delle novità normative in materia, in particolare quelle di maggior rilievo ed impatto per il bilancio dell'Ente, contenute nell'art. 1 della Legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) che:

- alla lettera a) del comma 14, prevede: *"a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";*
- alla lettera b) del comma 14, dispone: *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";*
- alla lettera c) del comma 14, indica: *"al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";*

TENUTO CONTO del fatto che, per la perdita di gettito derivante dalla non imponibilità delle abitazioni principali (eccetto gli immobili "di lusso" in categoria A/1, A/8 ed A/9), ci sarà un ristoro statale con un trasferimento da quantificare in base alle somme accertate o, quantomeno, commisurato agli incassi effettivi inerenti l'annualità 2015;

RITENUTO opportuno, ai sensi di quanto disposto dal comma 682 del sopra richiamato art. 1 della Legge n.147/2013, di utilizzare gli introiti derivanti dalla TASI per la parziale copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, il cui costo è presente al Titolo I° - Spese Correnti, del bilancio in corso di predisposizione:

- Missione 10 – Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali € 446.415,63.

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 683, art. 1 della Legge n.147/2013, possono essere stabilite aliquote TASI differenziate, fra l'altro, anche per tipologia e destinazione degli immobili e che il gettito sopra individuato può essere ottenuto applicando le seguenti aliquote TASI:

- 2,5 per mille – abitazioni principali ed assimilate e relative pertinenze come disciplinate ai fini IMU;
- 1,0 per mille – immobili "strumentali agricoli" come disciplinati ai fini IMU;
- 0 per mille – per tutte le altre categorie di immobili che la normativa individua come imponibili;

VISTO e richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO e richiamato il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), con delibera del Consiglio Comunale num. 22 del 06.09.2014 approvato ai sensi del comma 682 della L. 27.12.2013, n. 147, il quale dispone *"il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI , l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta"*;

VISTO e richiamato il Regolamento di Contabilità attualmente in vigore, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 29.01.2015, eseguibile nei modi di legge;

VISTO il Decreto Legge n.244/2016, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 in data 30/12/2016), convertito con legge n.19/2017, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 7, del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 convertito in Legge n.123 in data 24.07.2008 dispone che *"dalla data di entrata del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, delle aliquote ovvero, maggiorazioni"*;

PRESO ATTO che l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 in data 06.08.2008 dispone *"resta confermata per il triennio 2009–2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato di cui all'art.1, comma 7, del decreto-legge 27.05.2008 n. 93, convertito con modificazione della legge 24.07.2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)"*;

DATO ATTO che, con il disposto dell'art.1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), anche per l'anno 2017, si è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, il tutto eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (TARI).

RITENUTO di dover adottare apposito atto deliberativo con il quale, il Consiglio Comunale approvi le aliquote e le detrazioni TASI, sulla base della normativa sopra richiamata;

ATTESO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446"*

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione", nel rispetto delle modalità fissate con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché richiamati i commi 15 e 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge n.214/2011 (comma 13-bis così come modificato con L. 208/2015);

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 60, 2° comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, in ordine alla conformità del presente atto all'ordinamento giuridico in vigore,

SI PROPONE

- 1) di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Ai fini dell'applicazione della TASI inerente l'annualità 2017, bilancio di previsione 2017/2019, si stabiliscono le aliquote, nella medesima misura deliberata per l'anno 2016, riepilogate nella tabella seguente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE	DETRAZIONI
Abitazione principale e relative pertinenze, nonché immobili assimilati ad abitazione principale in base a normativa e regolamento IMU vigenti (per le sole abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/01 - A/08 - A/09, nonché le relative pertinenze di categoria C/02 - C/06 - C/07)	2,50 per mille	-----
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011	1,00 per mille	-----

Aliquota per altri immobili (sia fabbricati che aree edificabili) assoggettabili a TASI in base alla normativa vigente	0,00 per mille	-----
Detrazione per abitazioni principali assoggettabili a TASI, con nuclei famiglia in cui siano anagraficamente presenti soggetti portatori di handicap con invalidità al 100% <u>(solo dietro presentazione di dichiarazione e documentazione completa, come disciplinato da regolamento vigente a cui si rinvia)</u>, applicabile fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale (categorie A/01 - A/08 - A/09)	-----	50,00 €

- 3) Di utilizzare gli introiti derivanti dalla TASI per la parziale copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, il cui costo è presente al Titolo I° - Spese Correnti, del bilancio 2017 in corso di approvazione:
Missione 10 – Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali € 446.415,63.
- 4) Di dare atto che, nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicarsi ai fini della TASI per l'anno 2017, si è tenuto conto sia dell'azzeramento del trasferimento statale previsto in conseguenza della esenzione dall'IMU delle abitazioni principali, sia dei nuovi e consistenti tagli delle risorse erariali contenuti in diversi provvedimenti normativi (art. 16 D.L. 95/2012; co. 730 e co. 203 Legge 147/2013; art. 9 D.L. 16/2014; art. 8, co. 4 D.L. 66/2014, legge n.190/2014, ecc.), nonché del venir meno del gettito TASI per abitazione principale (eccetto per categorie catastali A/01, A/08, A/09), che dovrà essere compensato con un trasferimento statale da commisurare agli importi accertati nel bilancio 2015 o, quantomeno, agli importi effettivamente introitati a titolo di TASI 2015 (ultima annualità con regime TASI che prevedeva la possibilità di imponibilità anche delle abitazioni principali, indipendentemente dalla categoria catastale).
- 5) Di dare atto che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01.01.2017;
- 6) Di incaricare il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto sia di quanto contenuto nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché in conformità di quanto disposto dai commi 15 e 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge n.214/2011 (comma 13-bis così come modificato con L. 208/2015).
- 7) di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta

essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. “

PRESO ATTO del dibattito svoltosi nel corso della trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della presente seduta consiliare;

UDITO, quindi, il Sindaco il quale, preso atto dell'assenza di altri interventi, invita il Consiglio Comunale a votare in relazione all'argomento in esame;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dal competente Responsabile di Settore, ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito di apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha generato il seguente risultato:

Consiglieri Presenti: n.12

Votanti: n.12

Voti contrari: n.3 (Salvatori A., Castricini P., Sgariglia A.);

Voti favorevoli: n.9

DELIBERA

- 1) di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 2) Ai fini dell'applicazione della TASI inerente l'annualità 2017, bilancio di previsione 2017/2019, si stabiliscono le aliquote, nella medesima misura deliberata per l'anno 2016, riepilogate nella tabella seguente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE	DETRAZIONI
Abitazione principale e relative pertinenze, nonché immobili assimilati ad abitazione principale in base a normativa e regolamento IMU vigenti (per le sole abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/01 - A/08 - A/09, nonché le relative pertinenze di categoria C/02 - C/06 - C/07)	2,50 per mille	-----
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011	1,00 per mille	-----
Aliquota per altri immobili (sia fabbricati che aree edificabili) assoggettabili a TASI in base alla normativa vigente	0,00 per mille	-----
Detrazione per abitazioni principali assoggettabili a TASI, con nuclei famiglia in cui siano anagraficamente presenti soggetti portatori di handicap con invalidità al 100% <u>(solo dietro presentazione di dichiarazione e documentazione completa, come disciplinato da regolamento vigente a cui si rinvia)</u>, applicabile fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale (categorie A/01 - A/08 - A/09)	-----	50,00 €

- 3) Di utilizzare gli introiti derivanti dalla TASI per la parziale copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, il cui costo è presente al Titolo I° - Spese Correnti, del bilancio 2017 in corso di approvazione: Missione 10 – Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali € 446.415,63.
- 4) Di dare atto che, nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicarsi ai fini della TASI per l'anno 2017, si è tenuto conto sia dell'azzeramento del trasferimento statale previsto in conseguenza della esenzione dall'IMU delle abitazioni principali, sia dei nuovi e consistenti tagli delle risorse erariali contenuti in diversi provvedimenti normativi (art. 16 D.L. 95/2012; co. 730 e co. 203 Legge 147/2013; art. 9 D.L. 16/2014; art. 8, co. 4 D.L. 66/2014, legge n.190/2014, ecc.), nonché del venir meno del gettito TASI per abitazione principale (eccetto per categorie catastali A/01, A/08, A/09), che dovrà essere compensato con un trasferimento statale da commisurare agli importi accertati nel bilancio 2015 o, quantomeno, agli importi effettivamente introitati a titolo di TASI 2015 (ultima annualità con regime TASI che prevedeva la possibilità di imponibilità anche delle abitazioni principali, indipendentemente dalla categoria catastale).

- 5) Di dare atto che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01.01.2017.
- 6) Di incaricare il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto sia di quanto contenuto nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché in conformità di quanto disposto dai commi 15 e 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge n.214/2011 (comma 13-bis così come modificato con L. 208/2015).
- 7) Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

A seguito di altra apposita e separata votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha generato il seguente risultato:

Consiglieri Presenti : n.12

Astenuti: 1 (A. Sgariglia)

Votanti: n.11

Voti favorevoli: n.11

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.)

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime Parere Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto.

Li, 13-03-2017

IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gasparri

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime Parere Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto.

Li, 13-03-2017

IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gasparri

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria**

(Art. 147 bis – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.)

Si rilascia e si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Li, 13-03-2017

IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gasparri

PARERE DI LEGITTIMITA'

(Art.60 regolamento del Consiglio Comunale)

Parere Favorevole

Li, 13-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUIGI SIMONELLI

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to ANDREA GENTILI

IL SEGRETARIO
f.to SIMONELLI LUIGI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art.124 T.U. 267/2000) all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
SIMONELLI LUIGI
Il Funzionario/Incaricato
f.to GIROTTI LORENA

Per copia conforme all'originale , in carta libera per uso amministrativo.

Monte San Giusto, lì

Il Funzionario/Incaricato
GIROTTI LORENA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diverrà esecutivo il

(X) trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data inizio pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n.267)

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
SIMONELLI LUIGI
f.to Il Funzionario/Incaricato
GIROTTI LORENA